

Deliberazione della Giunta Regionale 26 maggio 2025, n. 45-1169

**L.R. 12/2017. Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Sant'Antonio Abate di Trino (VC).  
Approvazione nuovo Statuto.**



Seduta N° 73

Adunanza 26 MAGGIO 2025

Il giorno 26 del mese di maggio duemilaventicinque alle ore 10:15 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via ordinaria, presso la sede della Regione Piemonte, Piazza Piemonte 1 - Torino con l'intervento di Alberto Cirio Presidente, Elena Chiorino Vice Presidente e degli Assessori Paolo Bongioanni, Enrico Bussalino, Marina Chiarelli, Marco Gabusi, Marco Gallo, Matteo Marnati, Maurizio Raffaello Marrone, Federico Riboldi, Andrea Tronzano, Gian Luca Vignale con l'assistenza di Roberta Bufano nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

**DGR 45-1169/2025/XII**

**OGGETTO:**

L.R. 12/2017. Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Sant'Antonio Abate di Trino (VC).  
Approvazione nuovo Statuto.

A relazione di: Marrone

Premesso che l'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Sant'Antonio Abate" di Trino è l'ente risultante dalla trasformazione della preesistente Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza (IPAB), avvenuta in conformità a quanto disposto dalla Legge Regionale 2 agosto 2017, n. 12, mediante deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte n. 7-688 del 17 dicembre 2019, con contestuale approvazione dello Statuto dell'ente.

Preso atto che in attuazione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 19 del 24/04/2025, il Presidente dell'Azienda ha presentato a questa Amministrazione istanza (protocollata in data 06/05/2025 al n. 12970/A2204A) di approvazione delle modifiche allo Statuto vigente;

-con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 19 del 24/04/2025, succitata, sono state approvate le seguenti modifiche allo Statuto vigente dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Sant'Antonio Abate" di Trino:

- Articolo 7 – Consiglio di Amministrazione: aggiornamento della composizione dell'organo e di nomina di un suo componente, nonché modifica della durata del mandato da quattro a cinque anni;
- Articolo 10 – Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione: precisazione in merito alla facoltà del Presidente di esprimere voto prevalente in caso di parità, in limitate circostanze;
- Articolo 11 – Verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione: integrazione concernente le modalità di conservazione dei verbali;
- Articolo 12 – Attribuzioni del Presidente: introduzione della previsione secondo cui, in caso di assenza o impedimento del Presidente e del Vicepresidente, le relative funzioni sono assunte dal consigliere più anziano di nomina;
- Articolo 13 – Direttore Segretario: integrazione volta a richiamare espressamente quanto previsto

dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 8-8872 del 6 maggio 2019;

- Articolo 17 – Pagamenti: aggiornamento delle disposizioni in materia di delega, prevedendo la possibilità che, in assenza del Direttore, i pagamenti possano essere effettuati da un delegato appositamente individuato;
- Articolo 19 – Norma transitoria: introduzione di una disposizione finalizzata a disciplinare il passaggio dal precedente regime statutario alla nuova disciplina relativa alla composizione del Consiglio di Amministrazione.

Dato atto che, sulla base dell'istruttoria condotta dal settore regionale competente risulta che il nuovo testo statutario possa essere accolto e approvato, in quanto:

le modifiche proposte trovano fondamento, in primo luogo, nella necessità di sostituire la Confraternita del Santissimo Sacramento tra i soggetti nominanti i componenti del Consiglio di Amministrazione, a seguito della comunicazione di rinuncia da parte della stessa Confraternita; in sostituzione si prevede che il Comune di Trino, già titolare della nomina di due membri del Consiglio di Amministrazione, assuma anche tale ulteriore facoltà di nomina;

-ulteriori modifiche sono state motivate dall'opportunità di procedere ad aggiornamenti e integrazioni di carattere organizzativo dell'ente, al fine di migliorare l'efficacia dell'azione amministrativa.

Ritenuto, pertanto, di approvare, ai sensi dell'articolo 22, comma 3 della L.R. 12/2017, il nuovo Statuto dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Sant'Antonio Abate, con sede nel comune di Trino (VC), composto di 19 articoli, che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

Visti:

il decreto legislativo n. 207 del 04/05/2001: "Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell'articolo 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328";

la Legge regionale n. 1 del 08/01/2004: "Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento";

la Legge regionale n. 23 del 28/07/2008: "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";

la Legge regionale n. 12 del 02/08/2017: "Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza";

la D.G.R. n. 30-6355 del 12/01/2018: "L.R. 29 ottobre 2015, n. 23 e LR 2 agosto 2017, n. 12. Linee guida in materia di vigilanza regionale sugli organi e sull'attività amministrativa delle IPAB nonché di controllo pubblico, ai sensi degli articoli 23 e 25 del codice civile, sulla amministrazione delle ex IPAB (associazioni e fondazioni). Revoca D.G.R. n. 57-5910 del 22/04/2002";

vista la D.G.R. n. 15-6460 del 09/02/2018: "Legge Regionale 02 agosto 2017, n.12. " Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza". Approvazione disposizioni per l'attuazione dell'articolo 8 comma 1 e modalità attuative per l'applicazione della legge";

vista la D.D. n. 179 del 12/03/2018: "Legge Regionale 02 agosto 2017, n.12. "Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza". Approvazione modelli di istanza, schemi di statuto e manuale operativo".

Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto trattasi di mera approvazione di nuovo statuto.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

La Giunta Regionale, a voti unanimi, resi nelle forme di legge,

*delibera*

- di approvare, ai sensi dell'articolo 22, comma 3 della L.R. 12/2017, il nuovo Statuto dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Sant'Antonio Abate, con sede nel comune di Trino (VC), composto di 19 articoli, che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, in sostituzione dell'allegato di cui alla deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte n. 7-688 del 17 dicembre 2019;

- che la presente deliberazione non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato. Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello statuto e dell'art. 5 della L. R. n. 22/2010.

Allegato

# **“S. ANTONIO ABATE ” DI TRINO**

## **STATUTO**

### **Capo I**

### **ORIGINE, SCOPO, PATRIMONIO**

#### **Art 1**

#### ***Origine***

L'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona denominata “S. Antonio Abate” (nel seguito Azienda) e' ente pubblico non economico, senza finalità di lucro, dotata di autonomia statutaria, regolamentare, patrimoniale, finanziaria, contabile, gestionale, tecnica ed operante con criteri imprenditoriali.

L'Azienda venne eretta quale Ospedale sul finire del secolo XIV e fu ristorata il 1° dicembre 1753 dalla Confraternita del Santissimo Sacramento ed Apostoli.

Con Regie patenti del 30 luglio 1765 l'Ospedale {allora detto "degli infermi")} sotto il titolo di Sant'Antonio Abate fu unito alla Congregazione di Carità (istituita in Trino il 13 ottobre 1720).

Con Regie Patenti del 2 settembre 1788 fu permesso alla Confraternita di San Lorenzo di cedere al detto Ospedale "la fabbrica ed i redditi del suo oratorio" e con atto giudiziale 6 marzo 1790 di accordare al Priore della stessa Confraternita la facoltà di membro nato.

L'Ospedale degli infermi venne quindi amministrato a tenore del Regio Editto 24 dicembre 1836.

Con il Regio Brevetto 5 settembre 1846, la Sovrana Risoluzione 19 giugno 1847 ed il Regio Decreto 13 ottobre 1849 l'amministrazione dell'Ospedale continuò ad essere affidata alla Congregazione di Carità di Trino confermando la qualità di membri nati effettivi della stessa Congregazione sia al Priore della Confraternita del Santissimo Sacramento ed Apostoli sia al Priore della Confraternita di San Lorenzo.

Amministrata poi ai sensi della Legge 3 agosto 1862 n. 753 e della Legge 17 luglio 1890 n. 6972, la Congregazione di Carità fu sostituita nel 1937 dall'Ente Comunale di Assistenza(E.C.A.) e con Regio Decreto 18 aprile 1938 venne costituita una amministrazione autonoma del l'Ospedale decentrandolo dall' E.C. A..

Con decreto del Prefetto di Vercelli del 25 aprile 1939, l'Ospedale degli infermi venne classificato fra le "Infermerie", ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 R. D. 30 settembre 1938 n. 1631.

L'Azienda ha sede legale nel Comune di Trino.

L'Azienda svolge la propria attività secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità, nel rispetto del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi.

E' inserita nel sistema regionale di interventi e servizi sociali definiti dalla legge regionale ed orienta la sua attività al rispetto dei principi dalla stessa indicati, nel rispetto delle volontà dei fondatori e donatori.

Nell'ambito della propria autonomia può porre in essere tutti gli atti e i negozi, anche di diritto privato, funzionali al perseguimento dei propri scopi istituzionali.

## **Art. 2**

### ***Scopo***

Lo scopo dell'Azienda è quello di programmare, organizzare, gestire ed erogare, in forma diretta o in collaborazione o per conto di altri soggetti pubblici (ASL, Regione Piemonte, Comune) o privati, servizi e prestazioni socio-assistenziali e/o socio-sanitari in regime residenziale e/o semiresidenziale destinati a persone anziane e/o disabili in condizioni di autosufficienza, parziale autosufficienza e non autosufficienza.

## **Art. 3**

### ***Regolamento di organizzazione***

Le attività istituzionali dell'Azienda sono disciplinate da apposito Regolamento di Organizzazione da approvare con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione entro novanta giorni dall'insediamento dello stesso.

Il Regolamento disciplina la struttura organizzativa, definisce i requisiti per il reperimento del personale dipendente, nonché i doveri, i diritti, le attribuzioni e le mansioni dello stesso, le modalità di governo e di gestione, i principi generali per l'individuazione del compenso spettante al Direttore ed ogni altra funzione organizzativa.

## **Art.4**

### ***Patrimonio***

Per il perseguimento dei fini statutarî e per garantire il funzionamento, l'Azienda dispone di un patrimonio, risultante da specifico inventario, riportante sia i beni disponibili sia quelli indisponibili, costituito da:

- Beni mobili ed immobili destinati al pubblico servizio (patrimonio indisponibile)
- Beni mobili ed immobili non direttamente utilizzati per il perseguimento degli scopi statutarî (patrimonio disponibile)
- Beni immobili e mobili che perverranno a qualsiasi titolo, nonché elargizioni di contributi da parte di enti pubblici e privati, o da persone fisiche espressamente destinati ad incrementare il patrimonio per il raggiungimento dei fini previsti dal presente Statuto.

## **Art. 5**

### ***Mezzi***

Per l'adempimento delle sue funzioni, l'Azienda dispone delle seguenti entrate:

- i redditi derivanti dal patrimonio di cui all'art.4;
- le rette corrisposte dagli Ospiti ed i proventi derivanti dai servizi offerti.;
- le quote sanitarie pagate dalle ASL per i ricoveri in convenzione;
- le integrazioni di rette corrisposte dai servizi sociali delle ASL e dei Comuni;
- di ogni eventuale contributo ed elargizione di terzi, destinati all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio.

## **Capo II**

### ***DELL'AMMINISTRAZIONE DELL'AZIENDA***

## **Art.6**

### ***Organi dell'Azienda***

Sono Organi dell'Azienda:

1. Il Consiglio di Amministrazione;
2. Il Presidente;
3. Il Vice Presidente

## **Art. 7**

### ***Composizione del Consiglio di Amministrazione***

L'Azienda è retta da un Consiglio di Amministrazione che dura in carica CINQUE anni, composto da cinque membri, compreso il Presidente, e nominati come segue:

- 1 membro e' nominato dalla Regione;
- 3 membri sono nominati dal Comune di Trino;
- 1 membro è nominato dalla Confraternita di San Lorenzo nella persona del Priore quale membro nato.

I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica per non più di due mandati consecutivi, tranne il membro nato

Il consiglio di Amministrazione, nel corso della prima seduta, nomina al suo interno, a scrutinio segreto, il Presidente e il Vice Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione scaduto resterà in carica fino all'insediamento del nuovo organo amministrativo, in conformità con le disposizioni di legge vigenti, che prevedono, tra l'altro, la possibilità di adottare atti urgenti e contingibili necessari per il funzionamento della struttura e di rispettare le scadenze legali. Entro 15 giorni dalla notifica della nomina ai nuovi Consiglieri e

all'Azienda, i componenti del Consiglio di Amministrazione neo nominati sono convocati dal Presidente uscente per la costituzione del nuovo Consiglio di Amministrazione.

I Consiglieri nominati in sostituzione di quelli decaduti rimangono in carica per il rimanente periodo di validità del Consiglio. Il membro nato, benchè scaduto della carica di Priore, resta in seno al Consiglio fino alla nomina del Nuovo Priore. I Consiglieri, che, senza un giustificato motivo, non intervengono a tre sedute consecutive, decadono dalla carica.

La decadenza, è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione.

I Consiglieri possono essere delegati dal Consiglio di Amministrazione per l'espletamento di incarichi, preferibilmente su questioni per le quali hanno una specifica competenza tecnica e amministrativa.

Le cariche di consigliere sono gratuite, salvo eventuali rimborsi spese, adeguatamente giustificati.

## **Art.8**

### **Adunanze del Consiglio di Amministrazione**

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono ordinarie e straordinarie. Le prime hanno luogo almeno ogni due mesi e, in ogni caso, nelle epoche stabilite dalla legge per l'esame e approvazione del Conto Consuntivo e del Bilancio preventivo e le eventuali variazioni di bilancio; le altre ogni qualvolta lo richiedono motivi di urgenza, sia su convocazione del Presidente, sia a seguito di domanda scritta e motivata di almeno due Amministratori, sia per invito dell'Autorità di vigilanza.

Le convocazioni sono fatte dal Presidente a mezzo avviso da comunicare ai consiglieri almeno sette giorni prima, ovvero due giorni prima in caso di urgenza, con l'indicazione dell'ordine del giorno degli oggetti da trattare, ovvero mediante i previsti mezzi di telecomunicazione.

Le adunanze si possono svolgere in modalità in presenza, on-line o mista.

## **Art. 9**

### **Competenze del Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio d'Amministrazione è l'organo di direzione politica, definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare, verifica la rispondenza della gestione amministrativa alle direttive impartite.

In particolare il Consiglio di Amministrazione:

- approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, nonché gli strumenti di pianificazione e programmazione ;
- stabilisce le linee d'indirizzo, il programma delle attività e determina l'importo delle rette e contribuzioni da richiedere agli utenti;
- delibera l'accettazione o il rifiuto di lasciti, legati, donazioni, nonché gli acquisti e le alienazioni di beni immobili e mobili;
- approva i regolamenti e le loro modificazioni;

- provvede alla nomina del Direttore - Segretario e dell'Organo di Revisione;
- delibera le eventuali convenzioni da stipularsi con altri enti o istituzioni;
- delibera le modifiche dello Statuto;
- delibera su tutti gli argomenti che interessano l'Azienda;
- ratifica i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente.

## **Art. 10**

### ***Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione***

Il Consiglio d'Amministrazione può validamente deliberare con la presenza di almeno tre componenti ed a maggioranza dei voti degli intervenuti, ad eccezione delle modifiche dello Statuto, delle fusioni, degli atti di disposizione dei beni immobili e dell'estinzione dell'Azienda, ove si richiede la maggioranza dei componenti per l'approvazione

I consiglieri non possono prendere parte ai punti all'ordine del giorno in cui si discutono o si deliberano atti o provvedimenti nei quali hanno interesse personale essi stessi o i loro parenti od affini entro il quarto grado.

Le votazioni si fanno per appello nominale o a voti segreti.

Hanno sempre luogo a voti segreti quando si tratta di questioni concernenti persone.

A parità di voti, il voto del Presidente avrà valore doppio, ad eccezione dei casi in cui lo statuto preveda espressamente una maggioranza qualificata.

## **Art. 11**

### ***Delle deliberazioni***

I processi verbali delle deliberazioni sono stesi dal Direttore – Segretario dell'Azienda e devono essere dallo stesso firmati oltre che dal Presidente e dai Consiglieri intervenuti.

Le Deliberazioni dell'Azienda sono pubblicate mediante affissione all'Albo della stessa per 15 giorni consecutivi, e rimangono archiviate sulla sezione Amministrazione trasparente sul sito web dell'Azienda, visibile al pubblico, e sono immediatamente esecutive, ad esclusione degli atti la cui efficacia è subordinata, ai sensi di legge, alla vigilanza e controllo della Regione.

## **Art. 12**

### ***Attribuzioni del Presidente***

Spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione:

- la legale rappresentanza dell' Azienda;
- convocare e presiedere il Consiglio d'Amministrazione e stabilire l'ordine del giorno;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni prese dal Consiglio di Amministrazione;
- adottare in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno ivi compresa la sospensione per gravi motivi dei Dipendenti, sottoponendolo a ratifica del consiglio di Amministrazione in adunanza da convocarsi entro breve termine.
- adottare i provvedimenti che gli competono previsti dalle leggi, dai regolamenti e dallo Statuto.

In caso di assenza o impedimento del Presidente , ne fa le veci il Vice Presidente , in difetto, il Consigliere più anziano di nomina con analoghi poteri.

### **Art. 13**

#### ***II Direttore Segretario***

Il Direttore - Segretario è nominato dal consiglio di Amministrazione, al di fuori dei propri componenti, con compenso definito dal consiglio stesso sulla base di quanto previsto in sede di Regolamento di Organizzazione.

Il Direttore - Segretario dura in carica quanto il consiglio di Amministrazione che lo ha nominato.

Egli è il responsabile della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa dell'Azienda e come tale, adotta tutti i provvedimenti di organizzazione delle risorse umane e strumentali disponibili compresi quelli che impegnano l'Azienda verso l'esterno, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione e risponde dei risultati ottenuti.

L'ammontare effettivo dei compensi del Direttore Segretario dovrà essere definito tenendo conto della qualifica, delle responsabilità effettivamente assegnate, sia interne che nei confronti dei terzi, del valore del patrimonio gestito e del personale alle dirette dipendenze, della gestione di strutture complesse o di sedi decentrate, nonché delle funzioni eventualmente delegate ad altri soggetti.

Partecipa a tutte le sedute del Consiglio di Amministrazione, ne redige i verbali e formula pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico, giuridico e normativo al Consiglio di Amministrazione sui suddetti atti.

Il Direttore - Segretario è assegnatario dei capitoli di bilancio, procede ad impegnare e liquidare le spese compatibilmente con le disponibilità di ogni singolo capitolo. Firma i mandati di pagamento.

Collabora con il Presidente alla preparazione dei programmi di attività dell'Ente e alla loro presentazione al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione.

Spettano al Direttore Segretario tutte le funzioni assegnate dalla Regione Piemonte al Responsabile della Struttura ai sensi della D.G.R. n° 45-4248 del 30.07.2012 e s.m.i., ed in particolare della DGR n. 8- 8872 del 06/05/2019, qualora le due figure coincidano.

### **Capo III**

#### **REVISIONE DEI CONTI**

##### **Art. 14**

##### ***Organo di revisione***

Il Consiglio di Amministrazione nomina un Organo di Revisione, costituito da un componente che dura in carica tanto quanto il Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato.

L'Organo di Revisione provvede al riscontro della gestione finanziaria e all'accertamento della regolare tenuta delle scritture contabili.

Esprime parere mediante apposite relazioni sui bilanci, effettua verifiche di cassa e relaziona al Consiglio di Amministrazione su irregolarità riscontrate.

Il Revisore dei Conti può assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto.

### **CAPO IV**

#### **NORME GENERALI D'AMMINISTRAZIONE**

##### **Art. 15**

##### ***Esercizio finanziario***

L'esercizio finanziario dell'Azienda inizia il primo gennaio e termina il trentuno dicembre dell'anno stesso.

Il Consiglio di Amministrazione, approva il Bilancio di Previsione entro il 31 dicembre dell'anno precedente quello cui si riferisce e il Bilancio Consuntivo entro il 30 aprile dell'anno successivo quello cui si riferisce.

##### **Art. 16**

##### ***La Tesoreria***

Il servizio di tesoreria e di cassa è svolto di regola da un Istituto Bancario e regolata da apposita convenzione

## **Art. 17**

### ***Pagamenti***

I mandati di pagamento non costituiscono titolo legale di scarico per il Tesoriere se non sono muniti delle firme del Direttore -Segretario o da chi all'uopo delegato. In assenza del Direttore, il Consiglio può delegare un funzionario dell'Ente o un membro del Consiglio.

## **Capo V**

### **DISPOSIZIONE FINALE**

## **Art 18**

### ***Norma finale***

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si osservano le disposizioni di legge nazionale e regionale e le norme regolamentari vigenti e quelle che in avvenire saranno emanate in materia.

## **Art. 19**

### **Norma transitoria**

Al fine di adeguarsi alle disposizioni del presente Statuto, il nuovo membro nominato dal Comune di Trino in sostituzione del precedente designante dovrà insediarsi entro un termine di 60 giorni decorrenti dalla data di adozione del provvedimento di approvazione della modifica statutaria. Il nuovo componente resterà in carica per l'intera durata del Consiglio di Amministrazione attualmente in carica.